

vantenni molto capaci, ma ciò confligge oggettivamente con il principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione, ossia quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Vi è, poi, un secondo elemento da tenere in considerazione. Un superamento indiscriminato dei limiti di età, senza nessuna regolamentazione che tenga conto delle diversità delle funzioni e dei lavori svolti, può confliggere con criteri di equità rispetto ad altri lavoratori. Potremmo infatti trovarci di fronte ad un'ingiustizia evidente, che si determinerebbe nei confronti di un lavoratore che non ha subito nessun procedimento penale. Vi sono, quindi, due aspetti che dovrebbero essere esaminati attentamente. Il menzionato comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 non opera discriminazioni e non compie un'attenta valutazione del problema; perlomeno, all'articolo 2, comma 4, si è introdotta una discriminazione per il personale delle Forze armate e di polizia. Per esse si fa riferimento ad un limite massimo di otto anni e, in ogni caso, si dice non oltre il limite massimo previsto dal congedo definitivo.

Dunque, tale tema richiedeva un'articolazione diversa. Penso che saremmo ancora in grado di effettuarla, abrogando questo comma e intervenendo successivamente sulla legislazione o per via regolamentare, andando a precisare il tema in modo più puntuale. La specificità che, per esempio, si individua per le Forze armate, non credo sia minore quando ci si riferisce a settori della pubblica amministrazione quali la scuola, la sanità o altri con una rilevanza non secondaria o non diversa da quella che svolgono le Forze armate o il personale militare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la norma che consente ai magistrati ordinari e ai militari di rimanere in servizio anche oltre cent'anni (se questo fosse loro consentito

dalle sospensioni avute in precedenza) viola il principio di buona amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Tuttavia la norma è incongrua anche sotto il profilo dell'equità di trattamento. Infatti, essa non si applica ai magistrati amministrativi e contabili, che andranno in pensione a settantacinque anni, né ai militari, che andranno in pensione alla scadenza del servizio, né al personale civile ed alle Forze di polizia, che al massimo potranno rimanere in servizio otto anni oltre il termine previsto per la pensione. Essa si applica soltanto ai magistrati ordinari ed ai magistrati militari.

Mi chiedo, signor Presidente, se una norma di questo genere sia ragionevole, se sia giusta e se non si debba ragionevolmente ritenere che siamo, ancora una volta, dinanzi ad un « provvedimento-fotografia ». Queste fotografie da parte del Parlamento sono sempre mal riuscite e sono giunte sfocate all'attenzione della Corte costituzionale, che le ha sistematicamente censurate.

Vi invitiamo ad approvare l'emendamento in esame, affinché anche questo « decreto-fotografia » non venga bocciato dalla Corte costituzionale. È un atto di sensibilità del Parlamento ed un atto di giustizia nei confronti di tutti coloro che oggi sono impegnati nello Stato a svolgere correttamente il proprio dovere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anch'io intervengo per sostenere e ribadire gli argomenti utilizzati dai colleghi Guerzoni e Sinisi.

Credo che l'emendamento in esame dimostri la sfacciataggine della norma in questione e dia la possibilità ai colleghi della maggioranza di correggere il testo e di dimostrare la correttezza e la buona fede, che, probabilmente, alcuni di loro hanno.

Come ha affermato l'onorevole Guerzoni, non vi era bisogno di adottare un

decreto-legge in materia, mancando i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza; per questo motivo, abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità. Anzi, peggio: un decreto di necessità ed urgenza impedisce una discussione che, su questa materia, è necessaria. In casi come questo, la fretta è assolutamente cattiva consigliera.

Abbiamo dimostrato che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, interviene anche sull'articolo 3. In proposito, ieri avevamo insistito affinché fosse approvata la nostra questione pregiudiziale di costituzionalità. Lo hanno già detto i colleghi, ma bisogna ribadirlo: perché vi dovrebbero essere differenze di trattamento tra i magistrati che hanno subito un procedimento penale e quelli che non lo hanno subito? Ciò non si capisce, oppure si dovrebbe ritenere che dietro a questa sfacciataggine, ancora una volta, la maggioranza e il Governo predispongono norme, testi e leggi *ad hoc* e *ad personam*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cordonì. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, credo che su questo aspetto sarebbe necessario, anche da parte del Governo, un momento di riflessione. Infatti, non stiamo costruendo — mi rivolgo all'onorevole Saponara — una norma di carattere generale, che affronta i problemi delle persone che si trovano coinvolte in queste vicende. Stiamo costruendo un provvedimento che introduce una sorta di sanatoria e non dice cosa accadrà in futuro ad altre persone che si potrebbero trovare nelle stesse condizioni. Siamo di fronte ad una norma-sanatoria, che non si preoccupa di definire come si debba disciplinare questa materia nell'ambito dell'intero settore della pubblica amministrazione e che ritroviamo in molte delle proposte che stiamo affrontando.

Lo abbiamo detto al sottosegretario: ragioniamo su una normativa generale, che tuteli tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e non solo qualcuno!

Invece, si continua ostinatamente in questa direzione, aprendo la strada a ricorsi che saranno presentati in tutto il paese. Non si capisce, infatti, la ragione per cui sono previste normative diverse a seconda della fase, del periodo e anche dei processi in corso (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli interventi svolti dai colleghi dell'opposizione è stata posta in evidenza una disparità di trattamento fra i giudici ordinari e i giudici amministrativi e contabili. Vorrei dire, e lo lascio agli atti di questa Assemblea, che non è così, perché i giudici amministrativi e contabili sono pubblici dipendenti e vale dunque per essi la disciplina prevista dall'articolo 2 e non i limiti indicati per i giudici ordinari e per quelli militari. Infatti, per questa ultima categoria, è il Consiglio superiore della magistratura che, essendo un organo a rilevanza costituzionale, ha grandissima discrezionalità nell'ambito delle promozioni e per l'avanzamento di carriera.

Per quanto riguarda invece i giudici contabili ed amministrativi, la disciplina è contenuta nell'articolo 1 e pertanto essi hanno gli stessi diritti al ripristino e al proseguimento della carriera, in quanto i rispettivi « CSM », come sono chiamati impropriamente, sono organi previsti dalla legge ordinaria e non hanno dunque natura di organi costituzionali. Pertanto, non vi è alcuna discriminazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordonì 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	378
Votanti	376
Astenuti	2
Maggioranza	189
Hanno votato sì	164
Hanno votato no ..	212).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cordoni 1.5 e Cento 1.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei voluto replicare al Governo, ma non mancherà occasione nel corso dell'esame dei successivi emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Cordoni 1.5, noi chiediamo di sostituire la dizione: « Anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe », con le seguenti: « Non oltre i limiti di età previsti dalla legge ».

È francamente singolare che il Governo, la prego di seguirmi, signor rappresentante del Governo, attraverso lo strumento del decreto-legge intervenga, su una norma per apportare questa modifica. Nell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004, si prevedeva testualmente l'espressione « oltre i limiti di età previsti dalla legge ». Si interviene con un decreto-legge e si modifica l'espressione, prevedendo non più la dizione « oltre i limiti di età previsti dalla legge », ma inserendovi inoltre quella « comprese eventuali proroghe ».

Gradirei una giustificazione di carattere politico circa la necessità e l'urgenza rispetto all'introduzione di una siffatta modifica.

Mi rendo conto che quell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 fu approvato « a scatola chiusa »: non potemmo né intervenire, né interloquire come parlamentari di opposizione, né poterono farlo i parlamentari della maggioranza.

Il Governo ci impose la questione di fiducia e noi dovemmo accettare, come suol dirsi, *obtorto collo*, quella disciplina. Tuttavia tale disciplina non è sufficiente: occorre che questo limite di età sia portato più avanti possibile. Con questa norma — noi non ce ne rendiamo conto — stiamo rivoluzionando tutti i principi generali in tema di risarcimento del danno. Ci hanno insegnato da circa duemila anni che il risarcimento del danno è soprattutto riferito alla natura patrimoniale del danno; sappiamo poi che questo può essere anche di natura non patrimoniale ed abbiamo costruito istituti e categorie giuridiche.

Adesso introduciamo la restituzione del tempo: questa è la vera novità filosofica! Attraverso quel comma 57, stabilimmo infatti il principio per cui non sono sufficienti la restituzione degli onori, del posto, degli stipendi, degli interessi, della pensione e di ogni diritto previdenziale. Non è sufficiente tutto questo: occorre che venga replicata oggettivamente nel tempo l'attività che non si è svolta. Va bene! Può trattarsi di un principio innovativo e che si sposa con una concezione filosofica, evidentemente.

Ma non siamo contenti di questo, la maggioranza non è contenta, il Governo non è contento perché tale restituzione del tempo deve avvenire verso i limiti dell'immortalità, dell'infinito. Non vi sono regole, non vi può essere una limitazione. Come ha detto il collega Sinisi, si può arrivare a 100 anni. Credo che tutto ciò sia per un verso paradossale ed assurdo, per altro verso profondamente illegittimo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il limite dell'età pensionabile — come ci insegna la dottrina giuslavoristica da 100 anni — non viene posto nell'interesse del lavoratore, ma nell'interesse del servizio. Dicendo che un giudice può esercitare la sua professione fino a 75 anni il legislatore ha ritenuto di dire con presunzione assoluta, che non può essere vinta da alcuna prova contraria, che oltre 75 anni di età una persona non può essere un giudice idoneo. Noi diciamo che a 76 anni si è idonei e che bisogna considerare quel tempo del settantacinquesimo anno come

norma di favore a suo tempo introdotta rispetto ai limiti precedenti. Ebbene, ai 75 anni dobbiamo aggiungere tutto il tempo connesso alle lungaggini di un processo penale del nostro paese.

Per quanto riguarda l'innominato — che pure è stato nominato dal collega Saponara: il giudice Carnevale — potrà diventare il numero due dell'ordinamento giudiziario del nostro paese e potrà farlo fino all'ottantaduesimo anno di età. Ciò gli consentirà, tra l'altro, per legge, di diventare a tempo debito primo presidente della Corte di cassazione, cioè il grado apicale dell'ordinamento giudiziario del nostro paese. Se queste sono cose serie, signor sottosegretario, credo di abitare in un paese che ha bisogno di interventi radicali di trasformazione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

NICOLÒ CRISTALDI. Siamo d'accordo!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cordoni 1.5 e Cento 1.17, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 398
Maggioranza 200
Hanno votato sì 177
Hanno votato no .. 221).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cordoni 1.6 e Cento 1.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame sottopongono a prova la disponibilità della maggioranza ad avere un confronto nel merito. Nei precedenti emendamenti si

chiedeva di ripristinare una condizione di eguaglianza e di ordinata amministrazione. In questo caso, invece, si cerca di limitare il danno. Nel comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria, che pure non avevamo condiviso, si faceva riferimento ai limiti di età lasciando la possibilità che la legge intervenisse successivamente. Sarebbe stato meglio definire che non si potevano superare i limiti stabiliti dalla legge che si sarebbero adeguati, poi, alle singole situazioni.

Con gli emendamenti in esame chiediamo di eliminare almeno le proroghe. La richiesta è minimale: non si chiede di modificare radicalmente il provvedimento, ma almeno di eliminare le proroghe che mi sembrano veramente eccessive dato che vengono introdotte anche oltre il comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cordoni 1.6 e Cento 1.18, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 402
Maggioranza 202
Hanno votato sì 177
Hanno votato no .. 225).

Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Con questo emendamento cerchiamo di porre un limite al principio normativo voluto dal Governo con questo decreto-legge. Stiamo sempre attardandoci sulla questione temporale. Al riguardo, giova ribadire brevemente — an-

che se ci ripetiamo — che stiamo trattando di quella modifica introdotta con il decreto-legge, che persegue il tentativo spasmodico di prorogare al massimo livello, nella sua massima estensione temporale, la permanenza in servizio del pubblico dipendente e, perché no, del magistrato, che sia incappato in un processo penale per poi uscirne assolto. Dunque, proprio per porre un limite a tale principio, proponiamo, con un emendamento, che ubbidisce alla nota filosofia di riduzione del danno, di porre un tetto massimo. Questo tetto massimo è costituito dai due anni, oltre i limiti derogati e prorogati in ogni forma, in ogni modo e in ogni misura.

Venendo ad un esempio concreto: il magistrato, com'è noto, nel nostro paese può rimanere in servizio fino all'età di anni 75; questo sulla base di una serie di interventi normativi non sempre ragionevoli e mai razionali, ma è così e ne prendiamo atto. Con questo emendamento diciamo che quei magistrati, che abbiano subito un processo penale e che siano stati assolti e che quindi hanno diritto, secondo quello che stiamo stabilendo, a vedersi restituire in concreto il tempo decorso nelle more del processo, possono godere integralmente di tale tempo fino al 77° anno di età. A noi questa modifica non appare proprio irragionevole, perché in qualche modo fa salva anche questa proditoria volontà normativa del Governo di centrodestra e mantiene, inoltre, un privilegio altissimo, di cui potrà avvalersi l'innominato, il quale probabilmente potrà essere scrutinato anche fino al 77° anno di età (considerato che ne ha 74), per diventare — subito dopo essere diventato presidente aggiunto della Cassazione — primo presidente della Cassazione.

Con questo emendamento lasciamo quindi integre tutte queste possibilità e soprattutto tuteliamo tutti quegli obiettivi che il Governo, dietro il tendaggio del decreto-legge e della norma generale e astratta, intende viceversa perseguire cinicamente, perché non è una legge questa, lo sappiamo, ma una legge provvedimento, come è stato denunciato da più parti.

Con il nostro modesto tentativo di porre comunque un limite all'età, per

evitare possibilità paradossali, che oggi sono astratte ma che potranno diventare concrete (e che concrete comunque diventeranno almeno fino a 80-81 anni), cerchiamo di restituire al nostro paese la dignità normativa che esso merita. Non possiamo approvare leggi assurde, perché questa disciplina non è soltanto incostituzionale e *ad personam*, ma è una disciplina assurda. Quando lo storico del diritto, della legislazione amministrativa, della legislazione ordinamentale, dovrà valutare sul piano storico, culturale e politico norme di questo tipo, credo che avrà una qualche difficoltà anche ad utilizzare gli strumenti tradizionali dello storico del diritto. Egli dovrà semplicemente chiedersi: ma questa che cos'è? È forse una norma? È forse uno scherzo? È forse un gioco? No, Presidente, è una cosa maledettamente seria! È questo il limite di fronte al quale dobbiamo confrontarci.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	391
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	175
<i>Hanno votato no ..</i>	216).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, con questo emendamento intendo sollevare una questione di merito, nonché esprimere alcune considerazioni su una questione più generale concernente il provvedimento in esame.

Quanto al primo aspetto, il merito si evince rapidamente. Si intende impedire, in questa sorta di cumulo indefinito, l'assimilazione del periodo di sospensione dal servizio e dal lavoro con quello di quiescenza. Vi è un limite a tutto, dal momento che si tratta di due situazioni diverse. Un conto è riammettere il soggetto in servizio per il periodo di sospensione e un conto è cumulare i due periodi che, credo, necessitano di un trattamento diverso (con il buon senso di tutti, si può constatare che tali situazioni necessiterebbero di un trattamento diverso).

Ciò solleva una questione di fondo: il fatto di considerare le norme che ci accingiamo ad approvare non di buonsenso, ma assurde (mi riferisco a quelle concernenti i limiti di età ed a quella del cumulo del periodo di sospensione con quello degli anni di quiescenza) deriva da una sorta di prova del nove: credo che anche quei colleghi, che continuano ad esprimere un voto contrario su tali emendamenti (spero di no, ma fino adesso è stato così), non condividerebbero tale normativa se si trattasse di una vera e propria legge. Questo cumulo, infatti, con lo sfondamento dei limiti di età, non vale per i diritti di tutti i lavoratori dipendenti che versano in tali condizioni, perché, davvero, allora, se approvassimo questa norma così raffazzonata, si creerebbe un problema, tant'è vero che la discussione richiederebbe un approfondimento in tal senso.

Si intende approvare tale norma soltanto per sanare un periodo di cinque anni che ha visto coinvolti alcuni soggetti (*Commenti del deputato Maura Cossutta*), altrimenti, lo sfondamento dei limiti di età ed il cumulo in tal caso (proponiamo, al riguardo, l'abrogazione della lettera c)), del periodo di quiescenza e di sospensione dal servizio (situazioni diverse che andrebbero regolamentate in modo diverso) non verrebbe approvato in modo semplicistico, introducendolo nell'ordinamento generale. Lo si fa in nome di una sanatoria.

Dal momento che si tratta di sanare un periodo di cinque anni, mi domando quanti sono coloro che saranno coinvolti dalla medesima? Il sottosegretario non ci

ha mai risposto (credo che non possa non avere in mano la situazione): si dice che non vi sono oneri a tale riguardo e, quindi, si tratta di una situazione in qualche modo coperta, anche se noi non lo crediamo. Quanti sono coloro che si trovano in questa situazione? Non arrivo a domandarmi chi, ma quanti saranno coinvolti? Norme siffatte, infatti, non possono essere generalizzate nel nostro ordinamento, perché sono incongrue e cozzano con i principi sanciti dalla Costituzione.

Per tale motivo, credo che, nel merito della questione, l'abrogazione della lettera c), comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame sarebbe un passaggio utile per varare una buona legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	390
Maggioranza	196
Hanno votato sì	172
Hanno votato no ..	218).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	393
Votanti	391
Astenuti	2
Maggioranza	196
Hanno votato sì	171
Hanno votato no ..	220).

Prendo atto che l'onorevole Garagnani non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>397</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>199</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>177</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>220</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sul presente emendamento volto a sopprimere la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1.

Intendo ricordare ai colleghi che questo provvedimento, nella mia vita parlamentare, rappresenta un'autentica singolarità; infatti, è il primo decreto-legge che io veda, i cui effetti si spiegano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Ciò nega di per sé i presupposti di necessità e urgenza.

Presidente, vorrei svolgere due brevi osservazioni. La lettera *e*) si applica alle sentenze di assoluzione per estinzione del reato, che seguono a sentenze di assoluzione. Mi rendo conto che il passaggio è assai tecnico e molto complicato, ma voglio spiegare a quest'Assemblea che si tratta di sentenze di condanna successive a sentenze di assoluzione, che dunque ribaltano il giudizio di assoluzione, ma che non intervengono per il decorso del termine, quindi per prescrizione.

Il caso assai specifico, fin troppo specifico, indicato da questa norma è quello di un imputato impiegato dello Stato, assolto in primo grado che successivamente avrebbe dovuto essere condannato; tuttavia, interviene la prescrizione del reato. Quindi, è un premio attribuito ad

un colpevole, ad un soggetto che viene valutato quale colpevole nel giudizio successivo e che, pur tuttavia, avendo usufruito del decorso del tempo per l'irragionevole durata del processo, viene beneficiato al punto di poter ricevere tutte le prebende di questo provvedimento.

La clamorosa incostituzionalità per mancanza dei presupposti della indifferibilità ed urgenza, la clamorosa ingiustizia derivante dal fatto che si beneficia un soggetto assolutamente singolare e che nella sua singolarità avrebbe dovuto essere condannato, rendono il passaggio di questa norma indecente, che va a vergogna di chi la sta proponendo e che sarà censurata nel colossale contenzioso amministrativo che ne deriverà e nella certa sentenza di incostituzionalità che ne seguirà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, le osservazioni svolte dall'onorevole Sinisi hanno formato oggetto di un ordine del giorno sul quale successivamente mi intratterò quando si passerà all'esame dello stesso.

Tuttavia, mi permetto di osservare che, in diritto, le considerazioni dell'onorevole Sinisi non rispondono assolutamente a verità. Infatti, dopo la sentenza di assoluzione con formula terminativa — cioè perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato —, vi è una sorta di rivisitazione che porta a verificare in grado d'appello la sussistenza di elementi che possano condurre all'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale, per la quale, in ogni stato e grado del processo, deve essere evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Invece, nel caso in cui sussistessero i presupposti per l'applicazione di una altra formula, quella dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, in base alla quale non è sufficiente la prova, è evidente che si applica la dichiarazione di estinzione del reato, che è prevalente su tutte le altre.

Non se ne abbiano a male i magistrati, ma chi pratica le aule di giustizia in qualità di giudice, pubblico ministero o avvocato, sa che, per una forma di inerzia mentale, non si opera mai una valutazione *ex* articolo 129 del codice di procedura penale, in quanto i magistrati, per una sorta di economia temporale, preferiscono applicare la prescrizione pur essendo di fronte ad un giudizio che potrebbe essere di insufficienza di prove secondo la vecchia formulazione.

Ed allora sono inesatte nella maniera più assoluta le osservazioni dell'onorevole Sinisi, non solo nel senso da lui indicato, ma anche in quello diametralmente opposto. In proposito ho presentato un ordine del giorno in cui chiedo di estendere i benefici concessi, in sede esclusivamente discrezionale, con la modifica dell'articolo 57-*bis*, non solo a coloro che si sono visti applicare la prescrizione dopo una sentenza di assoluzione in secondo grado, ma anche a coloro nei cui confronti è stato dichiarato estinto il reato per prescrizione in primo grado. Quindi, ribaltarei in maniera completa gli argomenti che sono stati proposti dall'onorevole Sinisi, affermando che questa norma non solo non va abrogata, bensì estesa anche a chi si è visto dichiarare il reato estinto per prescrizione in primo grado.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni ed altri 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	394
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	177
<i>Hanno votato no</i> ..	217).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11 Cordoni ed altri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. L'onorevole Cola, a mio avviso, non ha detto cose esatte, dal momento che l'esposizione prima ascoltata e fatta propria dall'onorevole Sinisi è assolutamente rispondente al diritto positivo vigente nel nostro paese. Proprio per evitare il disastro etico, prima ancora che giuridico, provocato da questa norma, presentiamo l'emendamento Cordoni ed altri 1.11, con cui chiediamo di eliminare il primo periodo dalla lettera *e*).

Onorevole Cola, l'ipotesi della sua impostazione è la seguente: una sentenza di primo grado ha mandato assolto con formula piena il pubblico dipendente, accusato di corruzione, perché il giudice di primo grado afferma che la corruzione, in questo caso, non esiste. Contro questa sentenza l'imputato non farà appello perché non ha interesse, dal momento che è stato prosciolto ed ha quindi ottenuto il massimo. L'unico che può presentare appello è il pubblico ministero, evidentemente per sostenere che quel pubblico dipendente ha effettivamente consumato la corruzione. Il giudice d'appello ha quindi davanti la sentenza di proscioglimento ed assoluzione, nonché l'atto di appello del pubblico ministero che va in senso contrario, dichiarando provata la responsabilità per corruzione del pubblico dipendente. Il giudice, nel caso sia decorso il termine, dichiara la prescrizione del reato. Ma è chiaro ed evidente che per effettuare tale dichiarazione il giudice d'appello ha ritenuto fondato l'appello del pubblico ministero, perché, in caso contrario, confermerebbe la sentenza di assoluzione. Con questa norma, signor sottosegretario, stiamo affermando il principio che una persona condannata per corruzione in primo grado,...

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Assolto in primo grado!

FRANCESCO BONITO. ...solo perché è trascorso il tempo della prescrizione, in presenza dell'accertamento della corru-

zione da parte del giudice di primo grado, venga reinserita all'interno della pubblica amministrazione. Anzi, magari si promuove a direttore generale del Ministero delle finanze, mettendola nella condizione di poter fare tutto quanto di importante spetta ad un alto funzionario della pubblica amministrazione. Cosa altro dire, signor sottosegretario: complimenti (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni ed altri 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	384
Votanti	381
Astenuti	3
Maggioranza	191
Hanno votato sì	170
Hanno votato no ..	211).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta ed altri 1.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Hanno votato sì	173
Hanno votato no ..	212).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni ed altri 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	384
Votanti	383
Astenuti	1
Maggioranza	192
Hanno votato sì	171
Hanno votato no ..	212).

Prendo atto che l'onorevole Gastaldi non è riuscito a votare.

Passiamo all'emendamento Cordoni ed altri 1.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, l'emendamento in esame propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 1, per eliminare una formulazione a mio avviso non chiara nelle finalità che si prefigge.

Il comma 2 prevede che, ove il procedimento penale di cui al comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 si sia concluso con provvedimento o sentenza di proscioglimento, anche pronunciati dopo la cessazione del servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile.

Riteniamo in primo luogo opportuno prevedere che il periodo di prolungamento e ripristino del rapporto di impiego possa essere di durata pari o anche inferiore a quella della sospensione e del servizio non prestato. In tal modo, di fronte ad un provvedimento non di proscioglimento con formula piena, bensì di diversa natura, l'amministrazione può valutare il rapporto tra sentenza penale e procedimento disciplinare in atto che rende necessaria una maggiore elasticità al fine di rispondere all'interesse generale del funzionamento dei pubblici uffici.

Proponiamo che anche il riferimento all'assenza di elementi di responsabilità

disciplinare o contabile – evidentemente ci si è resi conto che tali elementi potrebbero sussistere – sia netto e trasparente: al riguardo, riteniamo eccessivo il termine attualmente previsto di dodici mesi.

L'emendamento soppressivo in esame è pertanto preliminare alla riscrittura della norma in modo diverso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	377
<i>Votanti</i>	375
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Hanno votato sì</i>	162
<i>Hanno votato no</i> ..	213).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	385
<i>Votanti</i>	384
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	193
<i>Hanno votato sì</i>	166
<i>Hanno votato no</i> ..	218).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	392
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	173
<i>Hanno votato no</i> ..	219).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, anche in tal caso si tratta di un emendamento soppressivo. Esso riguarda il merito del provvedimento, sul quale abbiamo già espresso le nostre opinioni, ma è stato altresì presentato al fine di verificare se vi sia effettivamente da parte del Governo e delle forze della maggioranza, che hanno sempre manifestato la propria indisponibilità a sopprimere l'articolo nel suo complesso, la dichiarata disponibilità almeno al confronto sulle singole disposizioni.

Confermiamo la nostra opinione contraria sui contenuti dell'articolo 2, ma auspichiamo fiduciosi – temo si tratti di una fiducia eccessiva – che possano essere almeno prese in considerazione le successive proposte modificative.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	392
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	174
<i>Hanno votato no</i> ..	218).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo non sussistano e non possano sussistere i requisiti di necessità e di urgenza per un decreto-legge i cui effetti si debbano dispiegare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge stesso! Questo è clamorosamente contraddittorio, mette in evidente risalto la mancanza dei presupposti costituzionali e, quindi, rende il provvedimento anch'esso clamorosamente incostituzionale. Bisognerà che si spieghi perché si è voluto ricorrere ad un decreto-legge invece che ad una legge ordinaria, posto che gli effetti si dispiegheranno comunque dopo la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola precedentemente, ma lei non mi ha visto...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Cola, c'è una zona dell'aula che è « impallata ».

SERGIO COLA. Non ha alcuna importanza, perché il mio intervento era in replica a quello dell'onorevole Bonito, per ricordargli una norma — per questo ho preso il codice di procedura penale — che mi pare sia dirimente in relazione alle osservazioni che egli faceva, le quali sono assolutamente esatte.

È vero che vi può essere un appello del pubblico ministero e che il giudizio del tribunale potrebbe essere teoricamente anche un giudizio di responsabilità; ma il giudizio del tribunale della Corte di appello potrebbe essere anche un giudizio di incertezza sulla responsabilità. Allora, in questo caso, qual è la formula prevalente? Le ricordo, onorevole Bonito, il secondo

comma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, che recita: quando ricorre una causa di estinzione del reato — e la prescrizione è una causa di estinzione del reato, come lei mi insegna — ma dagli atti risulta evidente — evidente! — che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. Quindi, quando la prova dell'innocenza non è evidente e si può dar corso ad una assoluzione perché la prova non è sufficiente, sulla base del secondo comma dell'articolo 530, onorevole Bonito, quale formula prevale? Prevale la formula di assoluzione, o prevale l'applicazione della prescrizione? Come vede, la cosa inesatta l'ha detta lei, onorevole Bonito (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	402
Maggioranza	202
Hanno votato sì	182
Hanno votato no ..	220).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, naturalmente io non ho detto alcuna cosa inesatta, lo dico ai plaudenti colleghi della maggioranza. Io ho fatto un esempio, che non era quello dell'insufficienza di prove, ma era un esempio nitidissimo, rispetto al quale ho scandito le fasi processuali in modo assolutamente pacifico, facendo riferimento a sacri prin-

cipi affermati dai codici, dalle giurisprudenze, dalla ragionevolezza e da tutto quello che può invocarsi in casi di questo genere. Non ho fatto riferimento al caso dell'insufficienza di prove, ma ad un caso preciso, che io ho trattato, e rispetto al quale nessuno, neanche l'autorevolissimo avvocato Cola, può dire alcunché.

Naturalmente lei ha ragione per quanto riguarda l'insufficienza di prove, ma io mi riferivo ad un altro caso, molto più grave, se mi consente, per dimostrare che se per una persona, per ipotesi un generale della Guardia di finanza, assolto in primo grado, rispetto all'appello del pubblico ministero che afferma che quel generale è corrotto, il giudice applica la prescrizione, questo significa che il giudice d'appello è convinto che quel generale è corrotto! E noi lo premiamo con la disciplina che abbiamo al nostro esame!

Ma adesso, Presidente, dobbiamo occuparci della soppressione del comma 3 dell'articolo 2. Questo comma è un po' la madre di tutte le battaglie, per usare ormai una terminologia entrata nel lessico politico, la ragione vera — o comunque la ragione principale — per cui il Governo di un grande paese, qual è l'Italia, utilizza lo strumento del decreto-legge per favorire una persona.

Questa persona è fotografata nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, attraverso il quale, nell'ambito di una disciplina tutto sommato abbastanza paradossale per tutti i gangli della pubblica amministrazione, si prevede inoltre una disciplina specialissima per i magistrati, e neanche per tutti, ma soltanto per i giudici ordinari.

Signor rappresentante del Governo, lei ha sostenuto la tesi — deve consentirmelo: glielo dico con molta simpatia, perché lei è una persona molto garbata —, molto ardita, in forza della quale il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame riguarderebbe i magistrati ordinari, mentre i giudici amministrativi, viceversa, rientrerebbero nell'ambito contemplato dall'articolo 1. Allora, signor sottosegretario, lei mi deve spiegare per quali ragioni Carnevale può diventare presidente ag-

giunto della Cassazione ed un presidente del Consiglio di Stato, invece, che ha commesso gli stessi reati per cui è stato processato il giudice Carnevale e che, come questi, è stato successivamente assolto con formula piena, non possa diventare vicepresidente del Consiglio di Stato!

Qui risiede la differenza, signor sottosegretario, perché al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame introduce una disciplina che costituisce un abito cucito su misura per Corrado Carnevale! Non avete nemmeno il pudore — me lo consenta — di rendere un po' più generale ed astratta la vostra legge-provvedimento, determinando, in tal modo, una profonda sperequazione nei confronti di quei « poveracci » dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato, ai quali viene inibito il diritto, che riconoscete a Carnevale, di diventare presidenti del Consiglio di Stato stesso.

Perché Corrado Carnevale può diventare primo presidente della Cassazione ed un altro magistrato, invece, che abbia la sua età, che abbia subito, come lui, un processo e che, come lui, sia stato — per dritta o per rovescio — comunque successivamente assolto non può diventare prima vicepresidente e poi presidente del Consiglio di Stato? Per quali ragioni questo magistrato non potrà utilizzare tali vantaggi e benefici?

Lei, signor sottosegretario di Stato, ha affermato che vi è la norma generale, e dunque anche quel presidente di sezione del Consiglio di Stato potrà arrivare, ad 81 o 85 anni, ad aspirare alla carica di presidente del Consiglio di Stato. In tal caso, tuttavia, lei dimentica un'ulteriore, fondamentale differenza: il citato presidente di sezione del Consiglio di Stato non potrà mai diventarne vicepresidente...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, si avvii a concludere.

FRANCESCO BONITO. ...perché manca a suo favore la norma speciale.

Infatti, le funzioni ed il ruolo di vicepresidente del Consiglio di Stato esulano dalla carriera ordinaria dei magistrati am-

ministrativi, poiché si tratta di nomine per così dire « parapolitiche », giacché attoniscono alle massime figure apicali dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa.

Così avrebbe dovuto essere anche per la giurisdizione ordinaria: peccato, allora, per i giudici amministrativi, che non contano nel loro ambito un Corrado Carnevale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei evidenziare molto semplicemente che la norma in oggetto consente a chi è stato in servizio per dodici anni ed ha subito un procedimento penale, da cui è risultato assolto, di essere promosso a procuratore aggiunto della Cassazione, mentre chi ha ricoperto per dodici anni la stessa funzione e non è stato sottoposto a processo, invece, non può nemmeno concorrere a tale incarico, poiché non può neanche essere preso in esame ai fini delle valutazioni del caso.

La clamorosa incongruità di una siffatta norma di favore, collocata nell'ambito del decreto-legge in esame per avvantaggiare qualcuno — che, come ho già affermato, farà la stessa fine degli altri provvedimenti *ad personam* varati, in maniera incongrua ed incapace, con somma insipienza giuridica, da questo Parlamento —, troverà nelle immediate istanze giudiziarie la sua sanzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede la promozione automatica dei magistrati, contrastando con l'articolo 105 della Costituzione, il quale prevede che le promozioni spettino al Consiglio superiore della magistratura. Tale articolo prevede altresì che, nell'effettuare le proprie valutazioni, il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto soltanto di quanto è previsto da questo provvedimento, contrastando, anche in questo caso, con il già citato articolo 105 della Costituzione.

Non ci sono limiti di età, per cui una persona di cento anni potrà concorrere con ottant'anni di anzianità di servizio e non troverà nessuno nella fascia con cui misurarsi, anche per le promozioni successive. Come ho detto, un magistrato che per dodici anni è stato sottoposto a procedimento penale, e poi viene assolto, sarà automaticamente promosso, mentre un altro che per dodici anni ha svolto la sua funzione, e non ha avuto a carico alcun procedimento penale, non potrà nemmeno gareggiare. La incongruità di questo provvedimento spiega la irragionevolezza di chi lo aveva voluto e mi auguro che ci sia un attimo di resipiscenza da parte dei colleghi e che vi siano nuove valutazioni, prima che altri debbano farle al di fuori di quest'aula.

Signor presidente — e concludo — credo che con questo provvedimento si stia pregiudicando la dignità delle nostre istituzioni e il prestigio dello stesso Parlamento. Ritengo che contro queste violazioni l'Assemblea debba insorgere con un voto consapevole, libero e ragionato, quello di tanti colleghi che hanno sensibilità costituzionale e giuridica e anche un po' di buon gusto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo perché è evidente che questo emendamento, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, sia un punto molto delicato, talmente delicato che con i colleghi della maggioranza avevamo tentato di sviluppare un ragionamento: avevamo detto che in esso si violavano alcuni principi costituzionali di fondo, e, prima di tutto, il principio di uguaglianza. Abbiamo cercato di far capire che con il comma 3 dell'articolo 2 il provvedimento in esame si sarebbe trasformato in modo evidente, eclatante, sfacciato in un provvedimento *ad hoc*, *ad personam*, tagliato su misura. Infatti, l'hanno detto i colleghi, non si tratta di ripristinare sacrosanti diritti e di risarcire in modo altrettanto

sacrosanto alcune discriminazioni possibili: ci mancherebbe altro! Si tratta, in realtà, di un provvedimento che va a discriminare all'interno di condizioni simili, tra lavoratori uguali. Non solo si interviene esclusivamente sui magistrati ordinari, ma tra questi viene operata anche una discriminazione tra coloro che hanno dodici anni di anzianità e coloro che non li hanno.

È evidente che vi è una selettività della norma che impone una lettura franca: è una norma indecente! E sono sinceramente molto preoccupata, in quanto non soltanto diventa un testo illegittimo con vizi di carattere costituzionale, ma anche un provvedimento che costruisce una cultura dell'illegalità: è anche un messaggio di tipo mafioso! Guardate che la corruzione di un giudice è il reato più grave e inaudito di un dipendente della pubblica amministrazione: considerare che, invece di costruire indignazione nella cultura diffusa del paese rispetto a questo reato odiosissimo e gravissimo, si costruisca la cultura premiale, credo che sia non solo profondamente sbagliato ma oggettivamente un messaggio di tipo mafioso!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	394
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	177
<i>Hanno votato no</i> ..	214).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	391
<i>Votanti</i>	390
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	177
<i>Hanno votato no</i> ..	213).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento 2.13, firmato da molti deputati dell'opposizione, è tra i più importanti, se non forse il più importante, giacché attraverso di esso noi avanziamo una proposta alternativa rispetto a quella parte del decreto-legge che più di tutte aborriamo, ritenendola profondamente ingiusta e sbagliata.

Il comma 3, come ha già detto molto bene il collega Sinisi, contiene quella famigerata disciplina speciale, specialissima direi, che riguarda i magistrati ordinari. L'occasione mi dà la possibilità di replicare agli interventi di molteplici esponenti della maggioranza, i quali hanno tentato l'impresa di difendere l'indifendibile, sostenendo, appunto, che la disciplina in parola sarebbe assolutamente necessaria ed urgente, in conformità ai criteri consacrati nella nostra Carta costituzionale, giacché, in assenza di essa, magistrati e pubblici dipendenti non potrebbero essere riassunti.

Allora, poiché il confronto politico, ancorché aspro, non può prescindere da dati oggettivi, e poiché ritengo istituzionalmente scorretto e sleale un comportamento che, pur di sostenere una tesi, si fonda su falsità, ricordo, una volta per tutte, che il magistrato (faccio un esempio a caso: Corrado Carnevale), il quale sia stato condannato e, successivamente, assolto, viene restituito alle sue funzioni anche in assenza delle disposizioni recate da questo decreto-legge e del famigerato

articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004. Infatti, com'è a tutti noto, il dottor Carnevale, pur essendo stato condannato a scontare alcuni anni di galera, dopo essere stato assolto dalla Corte di cassazione, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello, è tornato — com'era giusto e sacrosanto che fosse — a fare il magistrato della Repubblica. Viceversa, troviamo per nulla sacrosanto e, anzi, blasfemo, che lo stesso magistrato possa aspirare a diventare primo presidente della Corte di cassazione, non già perché, in astratto, egli non debba godere di tale diritto — tutt'altro! — ma perché non può essere costruito un percorso privilegiato, attraverso normative specifiche e speciali, che consenta a lui, e soltanto a lui, di raggiungere tale obiettivo.

È di questo che stiamo parlando, non di altro: stiamo parlando di un percorso privilegiato concepito, proposto ed approvato affinché una persona, una persona soltanto, possa pervenire al grado di presidente aggiunto della Corte di Cassazione. È poiché, come abbiamo già detto — ma non lo ripeteremo mai abbastanza — consentiamo alla predetta persona di conseguire questo risultato non soltanto in soprannumero, ma anche al di là di ogni limite ragionevole di età, abbiamo scritto e stiamo scrivendo, con questo decreto-legge, che Corrado Carnevale, in quanto assolto dalla Corte di cassazione, che ha riformato una sentenza di condanna che era stata pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo, ha diritto di diventare primo presidente della Corte di cassazione.

Cosa si faccia della Costituzione, cosa si faccia dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, cosa sia diventato l'equilibrio dei poteri dello Stato nel nostro paese è scritto tutto in questo decreto-legge, che — me lo consenta, signor sottosegretario — continueremo a definire famigerato (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Bonito 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	388
Votanti	387
Astenuti	1
Maggioranza	194
Hanno votato sì	178
Hanno votato no ..	209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, dopo una proposta, per così dire, alternativa, avanziamo una serie di proposte emendative volte ad evitare che la disciplina al nostro esame raggiunga le vette più assolute dell'indisponenza normativa e dell'assurdità costituzionale!

Con l'emendamento in esame chiediamo di lasciare integra la cultura fondamentale che ha ispirato la disciplina di favore per i magistrati ordinari ed intatti i principi in forza dei quali il magistrato ordinario, e soltanto lui, qualora sia assolto rispetto ad imputazioni che hanno determinato la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, debba ricevere un premio particolare, ossia la promozione sul campo; un automatismo di carriera che permane, anche se, a più riprese e in modo del tutto irrituale ed inesatto, si invoca dalla controparte il principio che comunque rimane integra la valutazione attitudinale del Consiglio superiore della magistratura. Il punto è un altro, cari colleghi. L'automatismo sta tutto nel fatto che si può diventare procuratore aggiunto in soprannumero e si può diventare presidente aggiunto, ossia il numero due della magistratura italiana, in assenza di concorso. Mentre tutti gli altri magistrati in

grado di aspirare a quel posto apicale (si tratta di fior di magistrati all'apice della loro carriera) dovranno confrontarsi tra loro affinché si scelga il migliore, Carnevale non dovrà sottoporsi al confronto; per lui è sufficiente la valutazione attitudinale. Egli può diventare vice in sovrannumero. Nell'organico c'è un solo presidente aggiunto. In astratto, potremmo avere cinque, dieci vice primi presidenti, cinque vice procuratori generali della Cassazione.

Con l'emendamento in esame stabiliamo che il premio costituisca l'apice della carriera ordinaria dei magistrati. Il magistrato, con automatismi che giustamente stiamo contrastando e di cui chiediamo l'eliminazione in questo ramo del Parlamento, può aspirare a diventare al massimo della sua carriera presidente di sezione della Cassazione. Le nomine al di sopra del presidente di sezione della Cassazione (primo presidente, presidente aggiunto, procuratore generale e procuratore generale aggiunto) non rientrano nell'ambito della carriera ordinaria. Si tratta di nomine che potremmo definire « parapolitiche », perché attengono a funzioni e a ruoli apicali al massimo dell'ordinamento giudiziario (è come se, per automatismo, nominassimo il comandante delle Forze armate del nostro paese). Stiamo parlando di livelli massimi, delle responsabilità massime, di una parte importante che rappresenta uno dei poteri dello Stato. La cosa più grave che ho denunciato finora e che continuerò a denunciare fino a quando esamineremo questo decreto-legge è che, attraverso questo primo automatismo in forza del quale Carnevale diventerà numero due e potrà esserlo fino ad 81 anni, si determini uno squilibrio totale rispetto alla « concorrenza » di tutti i magistrati che dovranno aspirare al posto di primo presidente. Infatti, nessuno avrà l'età di Carnevale, nessuno potrà vantare cinquant'anni di servizio, nessuno potrà far valere un'anzianità nel ruolo e nelle funzioni precedenti quali quelle che potrà vantare lui attraverso una norma speciale pensata e concepita per lui. Tutto questo rispetto alle estreme responsabilità istitu-

zionali di un grande paese che pretende di essere moderno, europeo, occidentale e, chi più ne ha, più ne metta !.

Credo che l'irragionevolezza e l'assurdità di ciò sia sotto gli occhi di tutti. Francamente faccio fatica a pensare come possa accadere che nel mio paese, in questo Parlamento...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. ...una persona discutibilissima, su cui potremmo dirne di cotte e di crude, possa costringerci a lavorare per lui, a legiferare per lui, a costruirgli la carriera ai massimi livelli economici, burocratici e giudiziari !

È una cosa che mi lascia interdetto, perplesso. Faccio appello alle tantissime coscienze oneste di questo Parlamento, ovunque collocate: evitiamo questa « porcheria » ! Non ci fa onore, non fa onore al Parlamento; noi dobbiamo fare leggi e soltanto leggi e non favori a qualcuno ! I favori qui dentro non devono esistere (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*) !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	378
Votanti	374
Astenuti	4
Maggioranza	188
Hanno votato sì	165
Hanno votato no ..	209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.